



***Risoluzione municipale no. 265 del 27 ottobre 2025
Seduta di Consiglio comunale del 15 dicembre 2025***

Approvazione dello Statuto inerente alla costituzione del Consorzio Centro di Soccorso Regionale Pompieri Alta Leventina tra i Comuni di Airolo, Bedretto, Dalpe e Quinto

Messaggio Municipale no. 11

Onorevoli Consiglieri comunali,

in data 11 aprile 2005 veniva stipulata la prima convenzione tra i Comuni di Airolo, Bedretto, Prato Leventina e Quinto per il servizio di lotta contro gli incendi, gli inquinamenti e i danni della natura con lo scopo di ottimizzare l'organizzazione di un importante servizio pubblico per renderlo il più efficiente ed efficace possibile.

Nel gennaio del 2008 la convenzione venne aggiornata con l'aggiunta del Comune di Dalpe.

Fin dal 2005 il Comune di Quinto si era assunto la funzione di Comune polo, la quale dal 2016 è stata ripresa dal Comune di Airolo, comuni che in rispetto all' art. 4 dell'attuale Convenzione si sono impegnati a svolgere i seguenti compiti:

- proporre al Cantone la ratifica delle assunzioni di nuovi pompieri;
- proporre al Cantone la ratifica delle promozioni;
- controllare la gestione tecnica e finanziaria del Corpo;
- garantire un'adeguata infrastruttura logistica eventualmente in collaborazione con altri Comuni.

A seguito dell'aggregazione tra i comuni di Prato Leventina e Quinto, e tenuto conto delle nuove direttive imposte dalla SEL per la gestione finanziaria dei Corpi Pompieri, in occasione della riunione dei capi-dicastero che ha avuto luogo negli scorsi mesi è stata discussa l'intenzione di rivedere le basi dell'attuale organizzazione, andando a creare un consorzio a tutti gli effetti organizzato in modo più moderno e che possa rispondere alle mutate esigenze ed alla dinamicità che un'organizzazione di primo soccorso come quella dei pompieri necessita a livello decisionale ed organizzativo.

La direzione politica del futuro Centro di Soccorso Regionale Pompieri dell'Alta Leventina sarà affidata alla Delegazione Consortile (composta da rappresentanti politici dei 4 esecutivi consorziati) ed al relativo Consiglio Consortile composto da rappresentanti nominati dai legislativi dei comuni consorziati.

A livello operativo, non sono previste variazioni di rilievo rispetto allo stato attuale dell'organizzazione, organizzazione di soccorso che grazie ai suoi numerosi volontari ha saputo dimostrare negli anni la valenza del suo operato e la bontà della scelta strategica fatta con grande lungimiranza di chi ci ha preceduto nel lontano 2005.

Il Municipio in considerazione di quanto precede, invita codesto Lodevole Legislativo a voler

r i s o l v e r e:

1. è approvato lo Statuto inerente alla costituzione del Consorzio Centro di Soccorso Regionale Pompieri Alta Leventina tra i Comuni di Airolo Bedretto, Dalpe e Quinto.
2. Salvo avviso contrario dell'Autorità cantonale di vigilanza, il Consorzio sarà costituito entro 6 mesi dalla crescita in giudicato dell'approvazione della Sezione enti locali.

Con i migliori ossequi.

Per il Municipio:

Il Sindaco:



Davide Gendotti

Il Segretario:



Nicola Petrini

Allegato: Statuto convenzione Centro di Soccorso Pompieri Alta Leventina

STATUTO

DEL CONSORZIO CENTRO DI SOCCORSO REGIONALE POMPIERI ALTA LEVENTINA (CSR.PAL)

CAPO I - GENERALITÀ

Art. 1 Denominazione e Comuni consorziati

Con la denominazione di **Consorzio Centro Soccorso Regionale Pompieri Alta Leventina (CSR.PAL)** è costituito volontariamente un consorzio tra i Comuni di:

Airolo, Bedretto, Dalpe e Quinto.

In caso di aggregazione di Comuni membri e nella misura in cui non vengano modificati altri articoli del presente statuto, la Delegazione consortile aggiorna l'elenco dei Comuni membri.

Art. 2 Diritto applicabile

Il Consorzio è costituito ai sensi

- della Legge sul consorziamento dei Comuni del 22.02.2010 (LCCCom, RL 2.1.4.2) e relativo Regolamento di applicazione del 12.07.2011 (RL 2.1.4.2.1);
- dell'Ordinanza sulla protezione contro gli incidenti rilevanti del 27.02.1991 (OPIR, RS 814.012);
- delle Direttive ed i Regolamenti tecnici emanati dalla Federazione Svizzera Pompieri (FSP) e dalla Coordinazione Svizzera Pompieri (CSP);
- della Legge sull'organizzazione della lotta contro gli incendi, gli inquinamenti e i danni della natura del 05.02.1996 (LLI, RL 9.2.2.1);
- del Regolamento sull'organizzazione della lotta contro gli incendi, gli inquinamenti ed i danni della natura del 07.04.1998 (RL 9.2.2.1.1);
- della Legge Organica Comunale del 10.03.1987 (LOC, RL 2.1.1.2);
- della Legge sulla protezione della popolazione del 26.02.2007 (RL 1.5.4.2);
- del Regolamento sulla protezione della popolazione (RProtPop) del 03.06.2008 (RL 1.5.4.2.1);
- del Regolamento sull'organizzazione dei preparativi, dell'allarme e dell'intervento in caso di incidente chimico e per il conteggio delle spese degli interventi dello Stato del 14.03.1995 (RL 9.1.1.4).

Art. 3 Scopo del consorzio

Il Consorzio ha lo scopo di gestire il Centro di Soccorso Regionale Pompieri Alta Leventina al fine di garantire il salvataggio, il soccorso, la protezione della popolazione e del territorio in situazione di incendi, sinistri, eventi naturali ed ulteriori prestazioni attribuibili al CSR.PAL, attuando tutte le misure preparatorie necessarie a tutti i livelli, compresi gli aspetti organizzativi, l'equipaggiamento, la formazione e l'operatività.

Art. 4 Sede

La sede del Consorzio è Airolo.

Art. 5 Durata

Il Consorzio è costituito per una durata indeterminata. Per lo scioglimento e la liquidazione del Consorzio fanno stato gli artt. 43 e segg. LCCCom e l'art. 36 del presente statuto.

Art. 6 Ripartizione cointeresenze

Ove non diversamente stabilito, tutte le spese inerenti al presente Consorzio vengono ripartite tra i Comuni consorziati, sulla base delle chiavi di riparto previste all'art. 29 del presente statuto a cui si rinvia.

CAPO II - ORGANI DEL CONSORZIO

Art. 7 Organi

Gli organi del Consorzio sono:

- a) il Consiglio consortile;
- b) la Delegazione consortile.

Essi stanno in carica un quadriennio.

a) Consiglio consortile

Art. 8 Composizione

Il Consiglio consortile si compone di 4 rappresentanti, così suddivisi:

Airolo:	1 rappresentante
Quinto:	1 rappresentante
Bedretto:	1 rappresentante
Dalpe:	1 rappresentante

Ogni Comune è responsabile di mettere a disposizione un supplente.

I supplenti presenziano solo in caso di assenza del rappresentante.

Art. 9 Elezione

Il rappresentante e il supplente sono designati dai Consigli comunali, su proposta dei Municipi, entro 3 mesi dalle elezioni comunali.

È eleggibile quale rappresentante o supplente nel Consiglio consortile ogni cittadino avente diritto di voto in uno dei Comuni Consorziati.

La carica è incompatibile con quella di Consigliere di Stato, di membro della Delegazione consortile, di membro dello Stato Maggiore del CSR.PAL e di impiegato del Consorzio con impegno lavorativo per quest'ultimo superiore al 50%.

Art. 10 Competenze

Il Consiglio consortile, riservate le competenze dei Comuni, è l'organo superiore del Consorzio.

In particolare:

- a) esamina e approva i conti preventivi e consuntivi del Consorzio;
- b) esercita la sorveglianza sulla delegazione consortile;
- c) autorizza le spese di investimento;
- d) decide le opere consortili sulla base di preventivi e di progetti definitivi e accorda i crediti necessari;
- e) autorizza segnatamente l'acquisizione, la donazione, la successione, la permuta, l'affitto, l'alienazione o il cambiamento di destinazione dei beni consortili;
- f) adotta, modifica, sospende e abroga i regolamenti consortili;

- g) autorizza la Delegazione a intraprendere, a stare in lite, a transigere o a compromettere; sono riservate le procedure amministrative;
- h) approva eventuali adesioni di nuovi Comuni;
- i) ratifica accordi di prestazione, di collaborazione, contratti e convenzioni con terzi;
- j) esercita tutte le competenze che non sono espressamente conferite dalla legge ad altro organo.

Il Consiglio consortile fissa il termine entro il quale il credito di cui alle lettere c) e e) decade, se non è utilizzato.

Sono riservate le deleghe alla Delegazione consortile ai sensi dell'art. 17 cpv. 3 LCCCom, espressamente previste all'art. 12 del presente Statuto.

Art. 11 Seduta costitutiva

La prima seduta costitutiva è convocata dal Municipio del Comune sede.

Art. 12 Competenze delegate alla Delegazione consortile; facoltà di delega all'amministrazione consortile

La Delegazione consortile può fare spese di carattere ordinario non preventivate, senza il consenso del Consiglio consortile, fino ad un importo singolo di CHF 20'000.-- e fino ad un importo complessivo annuale di CHF 60'000.--.

Alla Delegazione consortile sono inoltre delegate competenze decisionali in materia di:

- spese d'investimento, fino a concorrenza dell'importo massimo di CHF 50'000.-- per transazione e fino al raggiungimento di un limite massimo annuo di CHF 80'000.--;
- acquisizione, donazione, successione, permute, affitto, alienazione o cambiamento di destinazione fino ad un importo di transazione o di valore del bene pari a CHF 50'000.--;
- intraprendere rispettivamente stare in lite, transigere o compromettere, fino ad un valore di causa massimo di CHF 10'000.--.

La Delegazione può delegare al segretario e all'amministrazione consortile competenze decisionali amministrative e spese di gestione corrente, stabilendo gli ambiti delegati, i limiti finanziari delle deleghe e le modalità di controllo.

Art. 13 Funzionamento

Il Consiglio consortile funziona e delibera per analogia, secondo i disposti degli articoli 46 cpv. 1, 50 cpv. 3, 51, 52, 55, 57, 62, 64, 65, 66 LOC.

Il Consiglio consortile può discutere e deliberare solo se sono presenti i rappresentanti dei Comuni che dispongono della maggioranza assoluta dei voti.

Il Consiglio consortile decide a maggioranza assoluta dei voti presenti.

Art. 14 Ritiro e rinvio dei messaggi

I messaggi, ad eccezione di quelli sui conti, possono essere ritirati prima della deliberazione del Consiglio consortile.

Il Consiglio consortile può decidere il rinvio dei messaggi alla Delegazione.

Art. 15 Diritto di voto

Nel Consiglio consortile la ripartizione dei voti avviene nel seguente modo:

- Comune di Airolo 3 voti
- Comune di Quinto 2 voti
- Comune di Bedretto 1 voto
- Comune di Dalpe 1 voto

In ogni caso almeno un voto deve essere attribuito a ciascun Comune.

Art. 16 Coinvolgimento dei Comuni

Se il Municipio di un Comune consorziato ne fa richiesta, la Delegazione consortile è tenuta in ogni tempo a fornire ragguagli e documentazione sulla gestione del Consorzio.

Art. 17 Istruzione e revoca dei rappresentanti

I rappresentanti in Consiglio consortile agiscono secondo le istruzioni impartite dai rispettivi Municipi e redigono un resoconto annuale al loro indirizzo.

I rappresentanti possono essere revocati dai rispettivi Legislativi, riservato il diritto dei Municipi di decidere la sospensione temporanea; in tal caso partecipa il supplente.

Art. 18 Sessioni ordinarie e straordinarie

Il Consiglio consortile si riunisce:

a) in seduta ordinaria

- entro il 30 aprile per deliberare sui conti consuntivi;
- entro il 15 ottobre per deliberare sui conti preventivi.

b) in seduta straordinaria quando ciò sia richiesto:

- da almeno la metà dei rappresentanti dei Comuni consorziati.

La domanda, scritta e motivata, deve indicare gli oggetti da discutere.

Presidente e Delegazione fissano la data della sessione e, con preavviso di almeno quindici giorni, ne ordinano la convocazione con comunicazione personale scritta ai rappresentanti comunali e ai Municipi.

La convocazione d'urgenza deve pervenire ai rappresentanti e ai Municipi al più tardi entro il giorno antecedente la riunione.

b) Delegazione consortile

Art. 19 Composizione

La Delegazione consortile si compone di cinque membri, e più precisamente: dal capo dicastero Polizia/Sicurezza di ogni singolo Comune e dal sindaco del Comune Sede.

Un Comune non può avere la maggioranza assoluta dei membri.

Art. 20 Nomina della Delegazione

La nomina avviene in forma tacita in quanto corrispondente con le funzioni descritte all'articolo 19.

La carica di membro della Delegazione consortile è incompatibile con quella di membro dello Stato Maggiore CSR.PAL o di impiegato del consorzio con impiego lavorativo per quest'ultimo superiore al 50%.

I membri della Delegazione consortile stanno in carica una legislatura e sono sempre rieleggibili, compatibilmente alle cariche descritte all'articolo 19.

I membri nominati nel corso della legislatura restano in carica sino alla fine della stessa, compatibilmente alle cariche descritte all'articolo 19.

Art. 21 Presidente e Vicepresidente

La funzione di Presidente è assunta da un rappresentante del Comune sede.

La funzione di Vicepresidente è assunta dal rappresentante del Comune di Quinto.

Art. 22 Competenze

La Delegazione consortile dirige l'amministrazione del Consorzio, ne cura gli interessi; essa è, segnatamente, organo esecutore delle decisioni del Consiglio consortile e rappresenta il Consorzio di fronte ai terzi.

La Delegazione consortile esercita in particolare le seguenti funzioni:

- a) allestisce ogni anno il conto preventivo e consuntivo;
- b) provvede all'incasso delle quote a carico dei Comuni, delle tasse e dei contributi di enti pubblici, al recupero delle spese d'intervento e ai finanziamenti pervenuti da altre fonti;
- c) provvede all'incasso dei crediti e al pagamento degli impegni nei limiti fissati dal preventivo;
- d) cura l'esecuzione dei regolamenti consortili;
- e) nomina il Segretario consortile/Comandante e i dipendenti del Consorzio;
- f) sottoscrive accordi di prestazione, di collaborazione, contratti e convenzioni con terzi;
- g) nomina nel suo seno o fuori le Commissioni speciali, che si rendessero necessarie, per lo studio di oggetti di particolare importanza;
- h) delibera sulle offerte presentate in seguito a concorso, secondo le norme della Legge sulle commesse pubbliche (LCPubb) del 20 febbraio 2001 e successive modifiche.

Essa esplica le competenze delegate secondo l'art. 12 dello statuto.

Art. 23 Funzionamento

La Delegazione è convocata dal suo Presidente per le sedute ordinarie nei giorni prestabili; inoltre, quando egli lo ritiene necessario o su richiesta di un terzo dei membri della Delegazione.

La convocazione della Delegazione consortile ha luogo mediante avviso personale ai Delegati almeno 7 (sette) giorni prima delle riunioni.

Il Presidente dirige le sedute.

Per validamente deliberare alla seduta deve essere presente la maggioranza assoluta dei membri.

Le risoluzioni sono prese a maggioranza dei presenti, senza possibilità di astenersi. In caso di parità viene esperita una seconda votazione in una seduta successiva; in caso di nuova parità è determinante il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.

La Delegazione consortile per il resto funziona, per analogia, secondo le norme del Titolo II capitolo IV LOC, tranne gli artt. 80, 81, 82, da 106 a 112 inclusi, e 116.

CAPO III – TENUTA DEI CONTI E ORGANO DI CONTROLLO ESTERNO

Art. 24 Tenuta dei conti

La tenuta della contabilità è affidata al Comune sede ed eseguita secondo le modalità previste dalla Legge organica comunale, dal Regolamento sulla gestione finanziaria e contabilità dei Comuni e dalle Direttive emanate dalla Sezione degli enti locali.

Art. 25 **Conti preventivi**

La Delegazione consortile, almeno 30 giorni prima della data della convocazione del Consiglio consortile, invia una copia dei conti preventivi ai Municipi dei Comuni consorziati e ai rappresentanti comunali.

Art. 26 **Conti consuntivi**

La Delegazione consortile invia una copia dei conti consuntivi ai Municipi, ai rappresentanti comunali in Consiglio consortile almeno 30 giorni prima della seduta del Consiglio consortile.

I Municipi dei Comuni consorziati possono chiedere verifiche e informazioni puntuali all'organo di controllo.

La Delegazione consortile trasmette copia dei consuntivi approvati agli enti cantonali secondo le direttive in materia.

Art. 27 **Investimenti**

Progetti, preventivi e piano di finanziamento relativi agli investimenti sono preventivamente inviati ai Municipi dei Comuni consorziati, almeno 30 giorni prima della seduta del Consiglio consortile.

CAPO IV - FINANZIAMENTO

Art. 28 Finanziamento

Il Consorzio provvede al proprio finanziamento mediante:

- a) le quote di partecipazione dei Comuni;
- b) i sussidi e contributi di enti pubblici;
- c) contributi derivanti da accordi siglati con terzi;
- d) l'imposizione di tasse e di contributi;
- e) le linee di credito o conti di costruzione presso Istituti di credito;
- f) il recupero delle spese d'intervento.

Art. 29 Quote di partecipazione dei Comuni

I Comuni consorziati devono partecipare ai costi di gestione corrente del CSR.PAL secondo la seguente chiave di riparto che considera:

- la popolazione;
- la superficie complessiva comunale;
- l'imposta immobiliare comunale;
- il numero di stabili abitativi;
- la forza finanziaria IFF.

I singoli parametri sono stabiliti con il seguente metodo:

1. il 40% in proporzione al numero degli abitanti;
2. il 30% in proporzione al numero di stabili abitativi;
3. il 15% in proporzione alla superficie complessiva comunale;
4. il 10% in proporzione alla forza finanziaria IFF;
5. il 5% in proporzione all'imposta immobiliare comunale;

La partecipazione finanziaria ai costi del Consorzio è di conseguenza così ripartita:

- | | |
|------------|-----|
| • Airolo | 41% |
| • Bedretto | 9% |
| • Dalpe | 10% |
| • Quinto | 40% |

Le chiavi di riparto verranno aggiornate qualora la maggioranza del Consiglio consortile lo ritenga opportuno.

La chiave di riparto può essere rivista anche in base alla richiesta di un singolo Comune consorziato.

Art. 30 Anticipi

I Comuni consorziati sono responsabili, nei limiti delle loro quote, degli anticipi al Consorzio per la realizzazione degli investimenti.

I Comuni, parallelamente all'avanzamento della realizzazione delle opere, dietro richiesta, versano al Consorzio le loro quote parte dell'investimento al netto di eventuali sussidi e attivano le medesime nei conti comunali.

Art. 31 Beni consortili

Ai beni consortili sono applicabili i disposti del Titolo VI Legge organica comunale. La proprietà delle attrezzature resta formalmente al Consorzio.

CAPO V - NORME VARIE**Art. 32 Segretario consortile e dipendenti**

Il Segretario consortile è nominato dalla Delegazione consortile, funge nel contempo da Segretario del Consiglio consortile e riveste pure il ruolo di Comandante.

La carica del Segretario consortile è incompatibile con quella di Consigliere di Stato e di membro del Consiglio consortile.

Ai dipendenti consortili sono applicabili analogamente i disposti del Titolo III Capitolo I Legge organica comunale (art. 125 e segg. LOC) e l'apposito Regolamento organico.

Art. 33 Norme transitorie

Alla costituzione del Consorzio, il ruolo di Segretario consortile è affidato al Comandante dei pompieri Alta Leventina.

Alla costituzione del Consorzio, vengono tacitamente ripresi i contratti, gli accordi e le convenzioni attualmente in vigore e sottoscritte dall'allora Corpo Pompieri Alta Leventina.

Alla costituzione del Consorzio, vengono tacitamente ripresi tutti i beni materiali ed intellettuali del Corpo Pompieri Alta Leventina.

Alla costituzione del Consorzio, l'operatività è garantita mediante la ripresa tacita dell'assetto operativo ed organizzativo del Corpo Pompieri Alta Leventina

Art. 34 Diritto di firma

Le firme collettive del Presidente o del Vicepresidente con il Segretario vincolano il Consorzio di fronte a terzi.

Art. 35 Regolamenti consortili

I regolamenti del Consorzio sono adottati dal Consiglio consortile.

I regolamenti sono esposti al pubblico in tutti i Comuni consorziati per un periodo di 30 giorni durante il quale ogni persona o ente direttamente interessato può presentare ricorso al Consiglio di Stato contro le disposizioni in essi contenute.

Quale diritto suppletorio sono applicabili per analogia gli artt. 186 segg. della Legge organica comunale.

Art. 36 Scioglimento e liquidazione del Consorzio

Per lo scioglimento del Consorzio occorre una decisione a maggioranza assoluta dei Comuni consorziati e dei voti del Consiglio consortile, riservata la ratifica del Consiglio di Stato.

I Comuni membri hanno la facoltà di impugnare la decisione del Consiglio di Stato davanti al Gran Consiglio entro 60 giorni.

Decretato lo scioglimento, la liquidazione del Consorzio avviene secondo le disposizioni statutarie e le modalità fissate caso per caso dal Consiglio di Stato. Il rapporto di liquidazione deve essere ratificato dal Consiglio di Stato. In caso di costituzione di nuovo Consorzio che subentra nell'attività del precedente, il Consiglio di Stato emana tutte le disposizioni concrete necessarie.

Il decreto di scioglimento di un Consorzio, come pure quello per la sua istituzione, deve essere pubblicato sul Foglio ufficiale e all'albo dei Comuni consorziati.

Art. 37 Modifica dello Statuto

Lo statuto può essere modificato in ogni tempo su proposta:

- a) di un Comune membro;
- b) della Delegazione consortile;
- c) dell'Autorità cantonale di vigilanza.

La Delegazione consortile esamina le proposte di cui alle lettere a) e c) e le trasmette con il proprio preavviso scritto ai Comuni consorziati; per il resto è applicabile per analogia la procedura dell'art. 7 LCCCom.

Una modifica dello statuto può essere imposta in ogni tempo dal Consiglio di Stato, sentiti preliminarmente il Consorzio e i Comuni; è applicabile per analogia l'art. 4 LCCCom.

Il numero dei membri degli organi consortili può essere modificato solo per l'inizio di un nuovo periodo di elezione.

Art. 38 Diritto sussidiario

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, fanno stato la Legge sul Consorziamento dei Comuni e la Legge organica comunale.

Art. 39 Entrata in vigore

Il presente statuto entra in vigore con l'approvazione della Sezione degli enti locali.

Approvato dalla Sezione degli enti locali il 00 mese 0